

Publicato il 28/03/2018

**N. 01918/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 02438/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2018, proposto da:

FERDINANDO ALBANO, OLIMPIA ARANGIO, ISABELLA BALLETTA, LAURA BONURA, ANGELICA CANTALI, LORETTA CASINELLI, EVA PATRIZIA CATANIA, LUIGI CHIERCHIA, MASSIMO COSTA, GAETANA DEL POPOLO, GABRIELLA DESSENA, ANDREA GIOVANNI DESSENA, EMANUELA DI VOZZO, ANNA MARIA DILIBERTO, VALENTINA DORA, MARIAROSARIA EVANGELISTA, CARMELA FEDERICO, MARCELLA FIUMANÒ, LORENZO GATTO, TERESA GENCO, GIUSEPPE GULFO, MATTEO LA RAGIONE, MICHELA LODATO, ANTONELLA MAIELLO, ANNAMARIA MAIELLO, GERLANDO MALLI, ROSITA MANNO, ILENIA MONTE, PATRIZIA PERAZZO, FABIO PIPIA, ALBERTO ARMANDO PLATANIA, PIERA PRESTI, ALESSANDRA PRINZIVALLI, CHIARA MARIA PROVINZANO, FRANCESCA PUZZO, GIUSEPPE QUERQUES, VINCENZA RIZZO, MONICA ROCCA, EMMANUELA RODIO, NICOLA VALENTINO

SABATINO, ANGELA SANSEVERINO, SAMANTA SENERCHIA, ANNA ROSA SOLE, MARISA TRAPANI, FRANCESCA VACCA, MICAELA MARIA VALENTI, CLAUDIA VALLONE, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

*contro*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 16.02.2018, avente ad oggetto "*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui:

- all'art. 3 – "*Requisiti di ammissione*" – prescrive che alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso dei diplomi che consentono l'accesso alle graduatorie della classe di concorso A-66 (ex A-75 e A-76);

- all'art. 4 - Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione – prescrive che "*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei

requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

e per la declaratoria in via cautelare, mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

- e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso 2018 e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali previste per ciascuna regione; con l'ulteriore condanna in forma specifica di far partecipare i ricorrenti nella fase concorsuale nella classe di concorso A-66 ovvero A41 ovvero B16 ovvero su posti di Sostegno;

e con l'ulteriore condanna in forma specifica, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande principali, di ammettere con riserva i ricorrenti a partecipare al concorso su posti di sostegno e contestuale apertura di specifici percorsi formativi sul sostegno, come precedentemente attivate con Nota del Ministero prot. n. 18488 del 2014, stante l'espressa riserva prevista dall'art. 6, comma 3 del bando di concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Considerato* che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* alla luce del primo motivo di gravame, trattandosi di ricorrenti che sono in possesso di titoli di studio relativi a classi di concorso incluse nella Tabella A del d.m. n. 39 del 1998 (recante “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”), richiamata dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 (“*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”), e per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall’amministrazione resistente – allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016);

che, pertanto, i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare alle imminenti prove del concorso;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-*bis*,

Accoglie l’istanza cautelare proposta e, per l’effetto, sospende *in parte qua* l’efficacia del d.d.G. del 16 febbraio 2018, ai fini dell’ammissione dei ricorrenti, in via cautelare, alla prove del concorso.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonino Masaracchia**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO